



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 65 del 09/07/2024

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE "CARNEVALE ESTIVO" DEL 20 LUGLIO 2024 - DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALL'ESTERNO O PER ASPORTO DI BEVANDE E/O ALIMENTI CONFEZIONATI IN CONTENITORI DI VETRO, FERRO E/O ALTRO MATERIALE POTENZIALMENTE CONTUDENTE

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di G.C. N.110 del 18.06.2024 e s.m.i. il Comune di Taggia ha approvato il calendario degli eventi del mese di luglio 2024;

APPURATO che sabato 20 Luglio 2024 si svolgerà in Arma di Taggia – il “*Carnevale Estivo*”;

CONSIDERATO che l’evento coinvolgerà tutta la porzione del Lungomare da Piazza Chierotti fino al porto, comprensiva di Via Queirolo e di Via Eroi Armesi, con inizio alle 21:00 e termine alle ore 0,30 del giorno 21 luglio 2024;

CONSIDERATO che l’evento proposto si richiamerà un gran numero di spettatori e che pertanto si rende necessario adottare un provvedimento contenente alcune misure preventive che possano evitare conseguenze pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica;

VISTE a tale proposito, le comunicazioni della Prefettura di Imperia n. 25631 del 20.09.2022 e n. 0015212 del 22.04.2023 avente ad oggetto: “*MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI PER GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – DIRETTIVE*”;

APPURATO che nel Piano di Sicurezza si prevede quanto segue: “*I bar e i ristoranti presenti non potranno servire bevande all'esterno se non in contenitori di plastica purché privi di tappo o in bicchieri di materiale monouso*”;

SENTITI i competenti funzionari comunali nelle persone del Responsabile del Servizio Polizia Locale, nonché Responsabile del Servizio di Protezione Civile, e del Responsabile del Servizio Attività Produttive Turismo Sport e ritenuto pertanto opportuno adottare le seguenti misure di sicurezza:

- il divieto dalle ore 21.00 del giorno 20 luglio 2024 - alle ore 0,30 del 21 luglio 2024 a carico di qualsiasi soggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo negozi, bar, ristoranti, circoli privati, associazioni di vario genere, ambulanti, distributori automatici), della vendita o somministrazione, *se destinate all'asporto*, di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale potenzialmente contundente all'interno dell'area dell'evento: tutta la porzione del Lungomare da Piazza Chierotti fino al porto, comprensiva di Via Queirolo e di Via Eroi Armesi, così come meglio specificato nell'allegato planimetria sub. A);
- il divieto per i bar, i ristoranti e altri esercizi che usufruiscono, per la somministrazione, di spazi esterni alla propria attività, di “*servire bevande all'esterno se non in contenitori di plastica, purché privi di tappo o in bicchieri di materiale monouso*” all'interno dell'area dell'evento e nelle vie/aree delimitate dalle chiusure di sicurezza con mezzi, come meglio indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza (All. A);
- il divieto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di abbandono di bottiglie o contenitori di vetro e simili, al fine di evitare situazioni di degrado al decoro urbano, ambientale ed igiene pubblica, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4 ° a norma del quale: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*;

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'articolo 21 relativo alle competenze del Sindaco;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

- il divieto dalle ore 21.00 del giorno 20 luglio 2024 - alle ore 0,30 del 21 luglio 2024 a carico di qualsiasi soggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo negozi, bar, ristoranti, circoli privati, associazioni di vario genere, ambulanti, distributori automatici), della vendita o somministrazione, *se destinate all'asporto*, di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale potenzialmente contundente all'interno dell'area dell'evento: tutta la porzione del Lungomare da Piazza Chierotti fino al porto, comprensiva di Via Queirolo e di Via Eroi Arnesi, così come meglio specificato nell'allegato planimetria sub. A);
- il divieto per i bar, i ristoranti e altri esercizi che usufruiscono, per la somministrazione, di spazi esterni alla propria attività, di *“servire bevande all'esterno se non in contenitori di plastica, purché privi di tappo o in bicchieri di materiale monouso”* all'interno dell'area dell'evento e nelle vie/aree delimitate dalle chiusure di sicurezza con mezzi, come meglio indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza (All. A);
- il divieto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di abbandono di bottiglie o contenitori di vetro e simili, al fine di evitare situazioni di degrado al decoro urbano, ambientale ed igiene pubblica, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato;
- che copia della presente Ordinanza venga resa nota, a tutti gli esercizi commerciali, presenti sul luogo della manifestazione;
- che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Taggia e nella Home page del sito internet www.taggia.it;

DISPONE

- Affinché le forze dell'Ordine e il locale Comando di polizia locale diano esecuzione al dettato della presente ordinanza ed effettuino i dovuti controlli;
- Affinché copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e quindi al Comando di Polizia locale, alla Stazione dei Carabinieri di Taggia e al con Responsabile del settore Attività Produttive

AVVERTE CHE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000

INFORMA CHE

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Il Sindaco
Arch. Mario Conio

Documento sottoscritto digitalmente